

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

29.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 28 FEBBRAIO 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUNTA FRANCESCO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE PISENTI PIERO

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 agosto 1941-XIX, n. 969, concernente istituzione dell'Ente nazionale esportazione canapa (1647)	420	Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee (1804) 427 CAUVIN, <i>Relatore</i> .
SESSA, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE, RICCARDI, <i>Ministro per gli scambi e le valute</i> , PASSARETTI, CASTELLI, SPADAFORA, ANGELINI, DINI, GERVASIO, MIORI, DELFINO, PISENTI, TEODORANI, TAPPI.		Approvazione dell'Accordo effettuato mediante scambio di Note in Roma, fra l'Italia e la Turchia il 26 dicembre 1941, inteso a prorogare il Trattato di commercio e di navigazione del 29 dicembre 1936 (1828). 427 TRAPANI LOMBARDO, <i>Relatore</i> .
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1941-XX, n. 1377, concernente l'importazione di bovini da riproduzione (1757)	424	Approvazione del secondo Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-bulgaro del 30 luglio 1934: Protocollo stipulato in Sofia fra l'Italia e la Bulgaria, l'11 ottobre 1941 (1829). 428 DELFINO, <i>Relatore</i> .
ANGELINI, <i>Relatore</i> - LISSIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> , SPADAFORA, FOTTICCHIA, GERVASIO.		
Modificazione dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, numero 794, contenente norme per l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 380 (1800)	426	
COSTAMAGNA, <i>Relatore</i> .		
Franchigia doganale per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) (1803)	427	
PASSARETTI, <i>Relatore</i> .		

La riunione comincia alle 10.30.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Boccadifuoco, D'Havet, Gangemi, Luxardo; sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Biscioni e Rocca.

DINI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 agosto 1941-XIX, n. 969, concernente istituzione dell'Ente nazionale esportazione canapa. (1647)**

SESSA, *Relatore*, osserva che questo decreto legge si può considerare un po' come il coronamento, nel settore della canapa, della politica degli ammassi.

L'Ente esportazione canapa è arrivato per gradi alla sua attuale costituzione; soltanto nel 1942 ha iniziato il controllo completo sia dell'esportazione del grezzo, sia dei prezzi, come dei vari contingentati da assegnare per i diversi Paesi.

Rileva come gli accordi fatti dall'Ente con i vari Ministeri non sono stati facili; il Ministero dell'agricoltura tendeva, infatti, a garantire gli interessi dell'agricoltore; quello delle Corporazioni non voleva, con la legge del blocco, che i prezzi all'interno fossero aumentati; il Ministero per gli scambi e le valute ha inteso, da parte sua, garantire all'agricoltore un prezzo minimo base per la canapa rialzando il prezzo, per la canapa grezza, del cinquanta per cento per l'industria, e stabilendo un certo premio da assegnare al Ministero delle finanze.

Poichè la formula trovata nel decreto oggi sottoposto alla Commissione per la sua conversione in legge soddisfa tutti gli interessati, ritiene che il disegno si possa senza altro approvare, e si dichiara favorevole all'emendamento presentato dal Consigliere Tappi all'articolo 6 del decreto perchè vengano aggiunte, dopo le parole: « delle Confederazioni fasciste degli agricoltori », le parole: « e dei lavoratori dell'agricoltura ».

Con l'occasione, riterrebbe giusto che oltre a questi trovasse posto nell'Ente anche un rappresentante dei lavoratori dell'industria; presenta quindi un emendamento in tal senso.

Infine, poichè oggi pullula una quantità di esportatori un po' improvvisati, tra i quali vi è qualche speculatore che potrebbe portar danno alla nostra esportazione all'estero, riterrebbe necessario che il Ministero degli scambi e delle valute procedesse ad una selezione tra questi esportatori, i quali debbono dare allo Stato tutti gli affidamenti possibili di essere tecnicamente, produttivamente e moralmente preparati al processo di esportazione, così come già si è fatto in Germania e in Giappone.

PASSARETTI osserva che, dal momento che si vuol dare al Comitato consultivo del-

l'Ente un carattere corporativo, sarebbe bene di introdurre, accanto ai rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura e del commercio, anche gli esponenti dell'organizzazione sindacale operaia. Caldeggia precipuamente la presenza nel Comitato, di un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, e ne spiega le ragioni che si ispirano ai principi generali dell'ordinamento corporativo dello Stato e alle esigenze specificatamente tecniche e sociali delle categorie.

CASTELLI ritiene opportuno di ricordare come la « Italcana », creata sotto gli auspicci della Confederazione del commercio d'accordo col Ministero degli scambi e delle valute, aveva già attuata una selezione, riunendo in un solo gruppo tutte le forze esportatrici del nostro Paese.

Dopo aver accennato alle benemerite dell'« Italcana », manifesta la sua preoccupazione per la scomparsa di questo Ente che raggruppa in sé una benemerita categoria di esportatori i quali per una lunga serie di anni, si son trasmessa di famiglia in famiglia questa attività.

Prega pertanto il Ministro degli scambi e delle valute di tenere in efficienza questo Ente affinché possa collaborare coi suoi componenti, eminentemente tecnici, al rafforzamento dell'esportazione, tenendosi, così, pronto per quando sarà necessario di agire su scala più vasta.

SPADAFORA, d'accordo con quanto ha esposto il Relatore, pone in rilievo come l'oggetto del monopolio dell'Ente, nel momento in cui viene consegnato a questo, è un prodotto che appartiene ancora agli agricoltori produttori, fino a quando il pagamento non si sia reso definitivo attraverso gli ammassi. Com'è noto, il pagamento definitivo viene realizzato soltanto quando l'esportazione si è perfezionata e il monopolio ripartisce gli utili di gestione. Orbene, in queste condizioni, il Consiglio di amministrazione dell'Ente, che ha la rappresentanza, ed amministra tutte le disponibilità degli agricoltori, è composto semplicemente di rappresentanti ministeriali, restandone la rappresentanza corporativa del tutto esclusa.

Raccomanda pertanto vivamente al Governo che venga attuata l'eventualità prevista dall'articolo 4 del decreto, nel senso che possa essere variata la formazione del Consiglio di amministrazione, immettendo in esso un rappresentante dei produttori.

Tale rappresentanza darebbe maggiore serenità agli agricoltori, specialmente nel

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

momento in cui si discute il prezzo limite che ad essi si intende assegnare, mentre verrebbe a dare all'Ente un apporto sostanziale, anche ai fini della responsabilità nei confronti della produzione.

ANGELINI rileva anch'egli come da qualche tempo i Consigli di amministrazione di questi Enti sono composti esclusivamente da funzionari, mentre potrebbero essere formati da rappresentanti delle categorie direttamente interessate.

Occorrerebbe, perciò, formulare una raccomandazione in tal senso.

DINI osserva che, nel caso in esame, si tratta di costituire, in sostanza, un monopolio di Stato e non un organo corporativo. Tanto è vero che all'articolo 1 si parla di un « monopolio del commercio ed esportazione della canapa grezza ».

GERVASIO fa notare come, infatti, lo Stato ha versato direttamente 10 milioni per l'attività di questo monopolio.

SPADAFORA insiste nella sua richiesta; trova necessario che nel Consiglio che governa l'attività dell'Ente e stabilisce i prezzi, vi sia almeno un rappresentante dei produttori che sono direttamente interessati, poichè la produzione è strettamente collegata al prezzo.

SESSA, *Relatore*, ritiene che non sia il caso di indugiarsi troppo sulle parole « monopolio » o « non monopolio »; bisogna, piuttosto, considerare direttamente il fatto per cui il Ministero degli scambi e delle valute provvede ad organizzare e dirigere le esportazioni verso i luoghi più utili, e a stabilire i contingentamenti nell'interesse precipuo della Nazione.

MIORI fa rilevare come, in seno all'Ente, si possono distinguere due organizzazioni diverse: una per il mercato interno, e una per l'esportazione. Sarebbe, perciò, necessaria la presenza di un rappresentante dei produttori, sia per evitare eventuali interferenze tra queste due organizzazioni, sia perchè gli interessi delle categorie siano rappresentati in seno al Consiglio dell'Ente.

DELFINO ritiene opportuno sollevare una questione di carattere generale, e cioè che si affermi chiaramente che l'Ente è istituito soltanto per la durata della guerra, traendo esso la sua origine solo dalle necessità attuali; sarebbe bene che ciò risultasse dal verbale.

GERVASIO fa notare come all'articolo 2 è detto espressamente che questa materia è stata così disciplinata per « le attuali contingenze ».

DINI ritiene che non vi sia fondata necessità di chiamare i rappresentanti delle

categorie ad amministrare l'Ente, dato che da una parte non vi sono che agricoltori che vendono, e dall'altra lo Stato che acquista.

SPADAFORA contesta che lo Stato acquisti, poichè il pagamento avviene direttamente fra l'ammasso e quelli che acquistano; lo Stato provvede alla distribuzione del prodotto.

PRESIDENTE ritiene che a questo punto sia bene di chiarire a fondo la questione della natura corporativa o meno dell'Ente.

DELFINO rileva che la concessione fatta dall'articolo 6 del decreto relativamente all'ingresso, nel Comitato tecnico consultivo dell'Ente, di determinate categorie, non è una questione di carattere corporativo. Sarebbe di carattere corporativo se si trattasse del Consiglio, che è di natura amministrativa e politica: allora, la presenza, in esso, del rappresentante di una categoria porrebbe, anche, il problema dell'ingresso delle altre. Ma, trattandosi di un Comitato tecnico consultivo, che non ha nessun potere deliberativo, la questione non può essere posta sul piano corporativo.

PISENTI vorrebbe che, poichè nel Comitato tecnico consultivo dell'Ente entrano i rappresentanti dei datori di lavoro, si facesse posto anche ai rappresentanti dei lavoratori, i quali, con i loro tecnici, possono apportare al Comitato il contributo della loro esperienza.

Per quanto, poi, riguarda il carattere del monopolio, rileva che gli articoli del decreto non dicono nulla di preciso circa le funzioni specifiche dell'Ente. Si tratta soltanto del monopolio del commercio? Se è vero che questo Ente diventa acquirente del prodotto, allora non può esservi rappresentanza corporativa, poichè ci sarebbe contrasto di interessi.

D'altra parte, le cose che esso acquista deve pur pagarle, e allora, anche in relazione al prezzo, il Comitato tecnico consultivo sarà chiamato a dire la sua parola a chi amministra il monopolio. In tal caso bisogna riconoscere l'opportunità della proposta del camerata Passaretti; mentre, se si tratta di un vero e proprio monopolio, allora non si può sostenere che la rappresentanza corporativa possa far parte del Consiglio di amministrazione.

GERVASIO osserva che l'articolo 6 parla di « Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura » che, negli ultimi tempi, sono stati soppressi.

PRESIDENTE fa rilevare che con provvedimento recentissimo, i Consorzi sono stati

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

soltanto trasformati. Ad ogni modo, questa è una questione di importanza secondaria di fronte all'altra che bisogna risolvere, circa la natura dell'Ente.

TEODORANI circa le funzioni dell'Ente di cui all'articolo 2 del decreto, osserva che bisognerebbe chiarire, in relazione alla frase: « esportazione di tutti i manufatti e di qualsiasi altro prodotto di canapa », se si tratta di canapa pura, o se devono intendersi compresi i prodotti misti, cioè quei manufatti che contengono una percentuale di canapa.

SESSA, *Relatore*, chiarisce che si tratta soltanto dei prodotti di canapa pura.

DELFINO ritiene che questa sia l'interpretazione giusta; altrimenti, poichè la canapa, anche sotto forma di fiocco, entra oggi in una quantità di tessuti, questi dovrebbero essere tutti soggetti al controllo dell'Ente, il che evidentemente andrebbe al di là dei fini propostisi dal legislatore.

PRESIDENTE fa notare come la parola fondamentale sia « canapa », e quindi deve intendersi la canapa pura. A questo punto della discussione, però, pensa sia necessario richiamare l'attenzione dei camerati sull'opportunità che, prima della votazione dell'emendamento Tappi di cui ha dato notizia il Relatore, sia sentito il Ministro degli scambi e delle valute in merito all'emendamento stesso.

Ricorda che l'emendamento Tappi propone all'articolo 6 del decreto, dopo le parole: « delle Confederazioni fasciste degli agricoltori », di aggiungere le altre: « e dei lavoratori dell'agricoltura ». Si è chiesto, inoltre, di aggiungere anche i lavoratori dell'industria e del commercio.

Propone, perciò, che il Ministro sia invitato ad intervenire alla riunione, e che nel frattempo, la riunione sia sospesa.

(Così rimane stabilito).

(La riunione, sospesa per breve tempo, è ripresa sotto la Presidenza del Vice-presidente Pisenti, con l'intervento del Ministro degli scambi e delle valute, Riccardi, e del Sottosegretario di Stato per le finanze, Lissia).

PRESIDENTE riassume i termini della discussione fino allora svoltasi.

RICCARDI, *Ministro degli scambi e delle valute*, dichiara che il Governo non è favorevole agli emendamenti proposti, sia per l'aggiunta dei rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, sia per quella dei lavoratori dell'industria e del commercio.

Accennando ai motivi informativi del decreto, ricorda come esso si ispira alle ne-

cessità, dettate delle attuali contingenze, che incidono su una delle più benemerite categorie di esportatori; quella che, anche in tempi difficili, ha apportato notevoli benefici alla nostra bilancia valutaria.

Ora, di fronte all'alto fabbisogno determinatosi presso qualche mercato straniero, per cui sono richiesti quantitativi di canapa ingentissimi, superiori alle stesse possibilità della nostra produzione, è necessario che questa materia trovi una disciplina, sia per quanto riguarda i quantitativi, come per la qualità.

Per quanto riguarda il prezzo, poi, esso viene stabilito col criterio di tener conto, in quanto sia possibile, del pareggio della bilancia commerciale; è chiaro, perciò, che per tutto questo non ricorre la privata iniziativa, giacchè tutte e tre gli elementi: quantità, qualità e prezzo, sono determinati in sede governativa.

È per questo che si è pensato di costituire l'Ente nazionale esportazione canapa, creato per la durata della guerra allo scopo di manovrare un prodotto di massa, quale la canapa, estremamente richiesto sul mercato internazionale.

Pensa che questo Ente, oltre a far fronte ai bisogni della guerra, prelude non a un ritorno alla libera iniziativa, bensì alla preparazione, per il futuro, di un vero e continuo Ente nazionale della canapa, che dovrà funzionare regolarmente quando la situazione sarà ritornata normale.

Circa la questione corporativa, ritiene che l'esame di essa possa essere rimandato a quel tempo; nella situazione attuale non sarebbe consigliabile di appesantire con rappresentanze, che nessun ostracismo aprioristico vuole escludere, un organismo strettamente economico e commerciale che è bene abbia una propria, essenziale snellezza per negoziare agevolmente con l'estero, nelle attuali difficili condizioni di mercato.

Quanto al Comitato tecnico consultivo, in seno al quale si negoziano le qualità e le quantità di canapa da esportare, fa notare come non si tratti del solito Comitato tecnico di ogni società anonima, ma di un comitato tipico costituito da esperti degli enti interessati.

In seno a questo Comitato, oltre a un rappresentante dell'agricoltura, che deve esserci perchè si negozia un prodotto agricolo, e oltre a quello dell'industria, egualmente necessario perchè c'è la canapa che si cede all'industria per la sua trasformazione, si è fatto entrare, in via transattiva, un rappresentante del commercio. Ciò per la conside-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

razione che non si voleva che l'Ente, pur essendo un monopolio di fatto, diventasse un monopolio nel senso più gretto della parola, ma che, invece, lasciasse vivere tutte le iniziative preesistenti, limitandosi a coordinarle in più vasto settore.

Così, nel Consiglio di amministrazione, sono stati accolti i rappresentanti dei vari Ministeri interessati, mentre, nel Comitato tecnico consultivo, che ha funzioni di carattere tecnico commerciale, entrano, oltre ai rappresentanti delle altre categorie, quelli del commercio. Il che non deve significare che debbano anche entrarvi, come qualcuno ha proposto, anche i rappresentanti dei lavoratori delle rispettive categorie, poichè, in tal caso, si andrebbe assai lontano da quello che era lo spirito del legislatore quando fu costituito l'Ente.

Prega quindi i camerati di non complicare la questione, lasciando le cose così come stanno, tanto più che non è possibile ravvisare quale utile collaborazione possano dare i rappresentanti delle categorie dei lavoratori in uno strumento, creato, come questo Ente, per ragioni e per bisogni del tutto contingenti.

PASSARETTI spiega come aveva richiesto le ragioni che rendono necessaria l'inclusione, nel Comitato tecnico consultivo dell'Ente, di un rappresentante dei lavoratori dell'industria, appunto perchè, stando proprio sul terreno tecnico e non solo su quello teorico-corporativo, si può avere da esso l'utile apporto di competenze specifiche ben determinate.

La richiesta era stata anche avanzata per una questione di principio: se si ammette, infatti, la rappresentanza dei produttori e dei commercianti, non si comprende perchè debba escludersi quella dei lavoratori, la quale, del resto, si riduce alla inclusione in tutto di due o tre membri. Con ciò verrebbe assicurata la pariteticità delle categorie rappresentate, senza per questo appesantire quella snellezza e speditezza che il Ministro richiede per il funzionamento dell'organo.

TAPPI si associa alle dichiarazioni del camerata Passaretti, ponendo in particolare rilievo come i lavoratori dell'agricoltura, nel settore della canapa, debbano considerarsi produttori, essendo la coltivazione fatta soltanto da compartecipanti e da mezzadri.

Ammissa nel disegno di legge la rappresentanza degli agricoltori in quanto produttori, deve pertanto ammettersi anche la rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura, perchè produttori.

SPADAFORA, ringraziando il Ministro per i chiarimenti forniti, si permette di precisare come il prodotto della canapa che si sta per erigere a monopolio, appartiene, nel momento stesso in cui viene amministrato dall'organo monopolista e in cui ancora non è stato pagato al produttore, agli agricoltori produttori, ai datori di lavoro ed ai lavoratori. Esso è governato da un principio di ammasso, e il suo prezzo viene saldato soltanto quando il prodotto è stato venduto completamente, tanto all'interno quanto all'estero.

E poichè in questo processo produzione ed esportazione debbono procedere a fianco, tanto che il Ministro degli scambi e valute pensa alla costituzione di un ente che unifichi nella sua organizzazione i due aspetti, sarebbe logico iniziare una proficua collaborazione, perfezionando l'attuale costituzione del Consiglio di amministrazione, chiamando a far parte di esso un rappresentante dei produttori.

Così si otterrà un grande beneficio morale nei riguardi dell'agricoltore, il quale saprà che, in tutte le questioni concernenti la produzione, e soprattutto nell'eventualità di uno sfioramento del prezzo realizzato all'estero, sarà presente il suo rappresentante, pronto a prospettare le effettive necessità della categoria.

PRESIDENTE fa osservare come sia necessario che ognuno, in questa discussione, assuma la propria responsabilità.

Ritiene che nelle attuali condizioni, poichè l'Ente funziona come un vero e proprio monopolio dello Stato, è giusto che l'amministrazione resti per intero nelle mani dello Stato, attraverso i funzionari di questo; ma siccome il Ministro ha accennato alla futura eventualità della costituzione di un Ente nazionale canapa, è in quella sede che potrà, a suo tempo, realizzarsi l'idealità corporativa di una rappresentanza di tutte le categorie in seno all'Ente.

Per quel che riguarda l'articolo 6 del decreto, è d'opinione che l'aggiunta, al Comitato tecnico consultivo, di un paio di membri, mentre, da un lato, non può appesantirne la invocata snellezza, può, viceversa, assicurare la possibilità di un contributo da parte dei prestatori d'opera nelle questioni tecniche; non si tratta di amministrare l'Ente, che è un monopolio dello Stato, ma di collaborare nelle questioni tecniche.

RICCARDI, *Ministro degli scambi e delle valute*, prega di non insistere sulla questione sollevata dal camerata Spadafora; sarebbe davvero strano di voler affidare un Ente con

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

carattere di monopolio dello Stato all'azione di privati!

Circa, poi, la questione della rappresentanza dei lavoratori in seno al Comitato tecnico consultivo, ripete di non avere in proposito, dal punto di vista corporativo, alcuna pregiudiziale da opporre. Come vecchio fascista comprende bene il principio corporativo della rappresentanza paritetica; teme, però, che l'ammissione di rappresentanti di lavoratori in comitati del genere possa costituire un precedente che verrebbe poi invocato anche quando le confederazioni dei lavoratori non possono dare una collaborazione diretta.

Prega, quindi, la Commissione di non insistere sugli emendamenti proposti.

GERVASIO propone, per ovviare alle varie difficoltà presentatesi, di sopprimere addirittura l'articolo 6 del decreto, oppure di dichiarare semplicemente che l'Ente così costituito, potrà valersi, in genere, dell'opera di esperti.

La questione dei lavoratori, infatti, sorge in quanto nell'articolo 6 è prevista la presenza dei rappresentanti delle Confederazioni dei datori di lavoro; togliendo l'accenno ad ogni rappresentanza, si elimina la questione.

Presenta un emendamento in tal senso.

RICCARDI, *Ministro degli scambi e delle valute*, ricorda come l'economia di questo periodo deve essere economia bellica; deve, perciò, seguire la guerra e non camminare sui binari della tradizione; oggi la tradizione è superata dalla guerra. Soltanto dopo aver tenuto conto di questa esigenza, si deve affrontare il problema dell'esportazione.

Di fronte alle esigenze del Sottosegretario delle fabbricazioni di guerra è stato deciso che metà della produzione sia posta a disposizione del fabbisogno di guerra, e l'altra metà destinata agli altri usi. Anche in questo campo sorgono questioni squisitamente tecniche, per stabilire, per esempio, quanta parte della canapa debba essere assegnata all'industria e quanta all'esportazione allo stato grezzo. Ora; nella risoluzione di questi problemi bisogna tener conto, tra l'altro, dell'elemento prezzo: il Comitato tecnico consultivo presso l'Ente nazionale esportazione canapa è, in sostanza, un comitato di negoziazione, in cui il principio corporativo della rappresentanza paritetica non trova ragione d'essere applicato.

Dichiara, pertanto, di condividere il parere del camerata Gervasio, nel senso che l'articolo 6 del decreto preveda semplicemente la costituzione di un comitato tec-

nico di esperti con funzioni consultive nominato dal Ministro degli scambi e delle valute, senza precisare, nel testo della legge, se debbano essere chiamati a farne parte dei rappresentanti di confederazioni.

PASSERETTI proporrebbe la formula: «è istituito un Comitato tecnico consultivo, il quale delibera sentite le confederazioni».

RICCARDI, *Ministro degli scambi e delle valute*, non può accettarla, perchè qui si tratta di questioni di competenza dello Stato. Meglio, quindi, fermarsi alla proposta del camerata Gervasio, che lascia maggiore libertà e snellezza all'azione dell'Ente.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo 6 del decreto il quale, con l'emendamento presentato dal camerata Gervasio, risulta così formulato: «Presso l'Ente è istituito un comitato tecnico consultivo, composto dal presidente dell'Ente o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, e da altri esperti nominati dal presidente del Consiglio di amministrazione».

RICCARDI, *Ministro degli scambi e delle valute*, dichiara di accettarlo, e che terrà conto delle osservazioni fatte circa la formazione del Comitato tecnico.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo unico del disegno di legge, con la modificazione apportata all'articolo 6 del decreto.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1941-XX, n. 1377, concernente l'importazione di bovini di riproduzione. (1757)

ANGELINI, *Relatore*, rileva che nelle attuali contingenze del nostro patrimonio bovino, il quale ha bisogno di essere continuamente rinnovato e incrementato a causa del conferimento obbligatorio del 30 per cento del bestiame per la macellazione, necessario all'approvvigionamento militare e civile, si rende indispensabile importare dall'estero, ovunque si trovino, i soggetti selezionati utili per l'incremento e il miglioramento di detto patrimonio. Fino ad oggi l'Italia si approvvigionava di tali soggetti esclusivamente sui mercati svizzeri e olandesi. Tali mercati, peraltro, non sono più in grado di soddisfare le richieste dei nostri allevatori. Di qui la necessità di ricorrere alla importazione da mercati di altri Paesi, e particolarmente della

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Germania, ove si trovano razze pregiate, come quelle « Simmenthal », « Frisona », « Pinzgau », « Oberinnthal », ecc.

Allo scopo di agevolare l'acquisto dei bovini in parola, e tenuto conto che attualmente il prezzo di essi è molto elevato, è stato ritenuto opportuno di estendere temporaneamente, col decreto in esame per la sua conversione in legge, lo speciale trattamento di favore stabilito dalla tariffa dei dazi doganali per i bovini svizzeri e olandesi, a quelli delle razze tedesche su nominate.

Al decreto stesso è stato proposto, da parte del Consigliere nazionale Spadafora, il seguente emendamento inteso a sostituire l'articolo 1:

« A decorrere dal 1° dicembre 1941-XX e fino a nuova disposizione, le vacche, le giovenche ed i torelli (voci 6 e 7 della tariffa dei dazi doganali), delle razze dette Simmenthal, Frisona, Pinzgau, Oberinnthal e bruno-alpina o di altre razze pregiate da stabilire di volta in volta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, provenienti direttamente dai luoghi di origine e destinati direttamente alla riproduzione, sono ammessi al dazio ridotto, per ciascun capo, rispettivamente, di lire 51.40 le vacche e di lire 36.70 le giovenche ed i torelli.

Sono pure ammessi al dazio ridotto di lire 36.70, per ciascun capo, i vitelli (voce 8 della tariffa stessa) delle razze suindicate, in quanto provenienti direttamente dai luoghi di origine e destinati alla riproduzione purché abbiano raggiunto almeno i 6 mesi di età.

È fatto divieto agli assegnatari di vitelli importati delle razze suindicate di cederli al commercio o destinarli alla mattazione senza preventivo permesso dell'Ispettorato agrario, nella cui circoscrizione si trovino, prima che abbiano raggiunto i 20 mesi di età».

È d'avviso che tale emendamento possa essere accolto, perché non modifica la sostanza del decreto, precisandone e rafforzandone la portata. Soltanto non ritiene necessaria la norma di cui all'ultimo comma, essendo evidente che vitelli acquistati a caro prezzo per il preciso scopo del miglioramento del patrimonio bovino non verranno ceduti tanto presto per la macellazione.

SPADAFORA pensa che, per quanto sia praticamente assai difficile la cessione di questi vitelli per la mattazione, non sarebbe male disporre il divieto nella legge.

FOTTICCHIA osserva che, con l'emendamento proposto dal camerata Spadafora, si rende possibile l'estensione delle agevolazioni anche ad altre razze pregiate, oltre quelle

nominate nell'articolo 1, da stabilirsi di volta in volta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Considera opportuna questa modificazione, per evitare che, ove si presenti la necessità di tale estensione, si debba ricorrere a nuovi provvedimenti legislativi. Quanto al comma aggiunto, condivide l'opinione del Relatore, nel senso che esso non sia necessario.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, osserva, quanto alla prima parte di questo emendamento, che in luogo di « giovenchi » è usata la locuzione « giovenche. » Si tratta, in fondo, di una questione formale, perché, come è noto, l'articolo 7 delle tariffe doganali comprende, in dicitura generale « torelli e giovenchi »; comunque, non insiste su questo punto, dato che si tratta di una questione puramente formale.

La parte sostanziale è quella, piuttosto, in cui questo stesso primo capoverso propone di estendere l'esenzione speciale ad altre razze pregiate, « da stabilire di volta in volta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ». La proposta non può essere accettata, così come non può essere accettata l'altra che vorrebbe ammettere al dazio ridotto di lire 36,70 i vitelli riproduttori delle razze su indicate che abbiano raggiunto almeno i 6 mesi di età; non può, infine, essere accettato il terzo punto dell'emendamento circa il preventivo permesso dell'Ispettorato agrario, per i vitelli inferiori a 20 mesi di età.

Non può essere accettato il primo punto (e cioè l'estensione dell'esenzione alle razze pregiate) per considerazioni che appaiono decisive nelle contingenze attuali. Com'è noto, nell'intento di assicurare ai nostri allevatori un'effettiva purezza di razza dei bovini da riproduzione, in sede di trattative commerciali è stato pattuito con alcuni Stati uno speciale trattamento daziario di favore per l'importazione nel regno di determinate razze dette di bovini. Ora, coll'estendere siffatta agevolezza ad altre razze, da un lato si verrebbe a frustrare in gran parte lo scopo su accennato, e dall'altro si pregiudicherebbe per l'avvenire la ripresa delle trattative commerciali con quei paesi con i quali lo speciale trattamento di lavoro è stato pattuito convenzionalmente, superando non lievi difficoltà.

Non può nemmeno essere accettato il secondo punto, relativo alla diminuzione dell'età dei capi riproduttori a 6 mesi, perché a quell'età il bestiame non è ancora maturo per la riproduzione; ai fini di questa, com'è noto, occorrono almeno 10 o 12 mesi. Abbassare questo limite, significherebbe allontanarsi sempre più dall'età adatta per la riproduzione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Quanto al terzo punto, se può a prima vista sembrare giustificato il criterio dei 20 mesi perchè stabilisce una limitazione per la mattazione dei capi, da un punto di vista più profondo va osservato che questo bestiame è importato allo scopo di ricostituire il nostro patrimonio zootecnico, donde l'interesse che esso venga sfruttato prima della mattazione, quanto più è possibile, per la riproduzione.

Evidentemente, all'età di venti mesi non può considerarsi esaurita la finalità che ha consigliato l'agevolazione nell'intento della riproduzione e quindi, si verrebbe, sostanzialmente, ad agevolare l'importazione ai fini della macellazione.

Per queste ragioni il Governo non ritiene di accettare, nel suo complesso, l'emendamento Spadafora.

FOTTICCHIA insiste sulla necessità della locuzione « giovenche », in luogo dei « giovenchi » di cui parla il disegno di legge, i quali sono animali cui è stata tolta la capacità di riprodurre; non è il caso, dunque, di parlare di « giovenchi » proprio per la riproduzione.

Quanto alla facoltà data al Ministero dell'agricoltura di estendere il trattamento di favore all'importazione di altre razze, pensa che questa facoltà dovrebbe essere, naturalmente, gradita al Governo, dato che si risolve in una estensione dei suoi poteri di scelta.

La richiesta, poi, di diminuire l'età minima del bestiame a sei mesi, mette l'acquirente nella possibilità di acquistare gli animali a prezzi più convenienti, così come fanno gli agricoltori i quali comprano i vitelli molto giovani, e poi li allevano. Osserva, infine, che parlare di « vitelli » di dieci mesi non è esatto, perchè a quell'età non sono più vitelli, ma torelli.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, afferma, anche per personale esperienza, che l'importazione di animali troppo giovani costituisce un pericolo, in quanto essi corrono l'alea di malattie; la pratica suggerisce di importare l'animale riproduttore quando è già pervenuto all'età adatta per la riproduzione.

SPADAFORA tiene a giustificare la sua richiesta; intanto rileva che per la locuzione di « giovenche » in luogo di « giovenchi », il Sottosegretario è d'accordo. Quanto alle convenzioni di importazione con gli Stati esteri, bisogna vedere se tali convenzioni stabiliscono determinati tipi di razza, oppure indicano il numero del bestiame cedibile. Estendere le facoltà di scelta del Ministero dell'agricoltura significa, in pratica, rendere più age-

vole il suo lavoro in modo, per esempio, che il bestiame che non si trova in un Paese, si può subito e liberamente cercarlo in un altro, ovvero, che in mancanza di una razza se ne può scegliere un'altra.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, fa notare che, al contrario, ciò aggraverebbe gli inconvenienti ai quali ha già accennato, pregiudicando soprattutto la ripresa delle trattative commerciali con quei Paesi coi quali è stato possibile pattuire lo speciale trattamento daziario di favore.

SPADAFORA nei riguardi dell'ultimo capoverso, relativo al divieto della macellazione, è d'avviso che tale divieto significa una garanzia per l'importazione del bestiame riproduttore, in quanto impedisce che esso vada precocemente destinato alla mattazione.

Comunque, di fronte alle dichiarazioni del Ministro, non insiste.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo unico con la modificazione all'articolo 1 del decreto, che sostituisce alla locuzione « giovenchi » l'altra: « giovenche », accettata dal Governo.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

GERVASIO, cogliendo l'occasione della presenza del Ministro degli scambi e delle valute, esprime l'augurio che la Commissione legislativa possa essere il più spesso possibile confortata dalla presenza del Ministro stesso per avere un indirizzo che può tornare utile ai lavori della Commissione.

RICCARDI, *Ministro degli scambi e delle valute*, dichiara che sarà ben lieto di presenziare, ogni volta che gli sarà possibile, i lavori della Commissione.

Discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 794, contenente norme per l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 380. (1800)

COSTAMAGNA, *Relatore*, osserva che il disegno di legge si propone di modificare la composizione della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie istituita con l'articolo 6 del Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 794, al fine di ottenere una maggiore rispondenza alle esigenze del suo funzionamento. Si tratta, in sostanza, della nomina di un vice presidente, e dell'aggiunta, tra i com-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ponenti la Commissione, del rappresentante dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Il provvedimento è opportuno e ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Franchigia doganale per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa). (1803)

PASSARETTI, *Relatore*, osserva che il provvedimento mira a prorogare per tutto l'anno 1942 le agevolazioni doganali concesse con la legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 797, per il legname comune rozzo importato al preciso scopo della fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica. Il beneficio doganale che la citata legge prevedeva per il 1940, fu successivamente confermato per il 1941 con la legge 25 luglio 1941-XIX, n. 923. Le attuali esigenze della produzione delle fibre tessili artificiali, alle quali appare del tutto inadeguata la presente produzione di canna gentile, rendono necessario confermare la franchigia da dazio doganale di importazione del legname rozzo anche per il 1942. A ciò provvede opportunamente il disegno di legge, del quale propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee. (1804)

CAUVIN, *Relatore*, rileva trattarsi dell'aggiornamento della tabella delle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate nel Regno, in riferimento ai dischi di cera e agli oli di colza, di ravizzone, di arachide, di pesce, della colofonia, nonché agli oli minerali da impiegare nella fabbricazione di lubrificanti speciali.

La concessione di importazione temporanea dei dischi di cera che saranno incisi in Italia, rientra nell'esecuzione di un piano per l'esportazione di musica italiana, nel cui quadro rientra anche un accordo interve-

nuto tra il Ministero della cultura popolare e il corrispondente Ministero tedesco, per lo scambio di dischi inteso alla divulgazione delle migliori registrazioni degli artisti e delle orchestre delle rispettive Nazioni, scambio che avverrà particolarmente tra il « *Deutschesmegaphon* » e l'Istituto italiano « Cetra ».

L'importazione temporanea è resa necessaria dal fatto che in Italia scarseggiano i dischi per incisioni, per cui si è reso necessario ricorrere all'importazione; i dischi stessi, incisi con musica italiana, ritornano poi in Germania.

Per quanto riguarda il ripristino della concessione di temporanea importazione degli oli sunnominati, osserva che la disposizione trae motivo dalla necessità di tali prodotti che servono alla fabbricazione di speciali lubrificanti, occorrenti soprattutto per la lubrificazione esterna dei motori delle navi.

Essendo evidente l'opportunità di tali provvedimenti, propone senz'altro l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo effettuato mediante scambio di note in Roma, fra l'Italia e la Turchia, il 26 dicembre 1941, inteso a prorogare il Trattato di commercio e di navigazione del 29 dicembre 1936. (1828)

TRAPANI LOMBARDO, *Relatore*, ricorda che il 29 dicembre 1936 tra l'Italia e la Turchia fu stipulato in Roma un trattato di commercio e di navigazione, durato cinque anni, e scaduto il 31 dicembre 1941, ai termini della nota 31 dicembre 1940.

Detto trattato è stato prorogato di un anno, con espressa condizione che esso si riterrà tacitamente prorogato di anno in anno, ove tra i due contraenti non sarà comunicata disdetta tre mesi prima della sua scadenza.

La proroga del trattato è stata stabilita mediante scambio di note fra il nostro Ministero degli Esteri e l'Ambasciata di Turchia a Roma il 26 dicembre 1941.

Dato l'attuale stato di cose, la convenzione garantisce i reciproci interessi dei due Paesi, e pertanto propone l'approvazione del disegno di legge che le dà esecuzione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Approvazione del secondo Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-bulgaro del 30 luglio 1934-XII: Protocollo stipulato in Sofia, fra l'Italia e la Bulgaria l'11 ottobre 1941-XIX. (1929)

DELFINO, *Relatore*, pone in rilievo come questo disegno di legge rappresenta una tappa notevole verso la soluzione di un annoso problema che non solo l'industria, ma il Governo italiano si era proposto in materia di esportazione di manufatti tessili.

Ricorda come fino a pochi anni or sono i nostri manufatti tessili, composti con fibre artificiali, venivano sottoposti in genere da tutti i Paesi importatori, e segnatamente dai Paesi balcanici, ad aliquote altissime di dazi di confine: basti dire che i tessuti di seta artificiale subivano un'imposizione normale, in Bulgaria, del 200 per cento rispetto ai corrispondenti tessuti di seta pura.

Con questo protocollo addizionale l'imposizione sulle fibre tessili artificiali corte e relativi fili è commisurata a quella del cotone e relativi fili. Per i tessuti misti di cotone e fibre artificiali corte si dispone che, fino al contenuto del 36 per cento di tali fibre, il tessuto si considera cotone.

Ai tessuti di cotone con un contenuto di fiocco di raion superiore al 36 per cento viene imposto un dazio superiore del 25 per cento a quello dei tessuti di puro cotone.

Anche se i nostri desiderata non sono stati accolti al cento per cento dalla Bulgaria, i progressi realizzati sono evidenti, così come evidente è la portata pratica del raggiunto accordo.

Propone, pertanto, che il disegno di legge sia approvato, prendendo atto del successo riportato dai nostri negozianti.

PRESIDENTE mette a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

La riunione termina alle 12.45.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 agosto 1941-XIX, n. 969, concernente istituzione dell'Ente nazionale esportazione canapa. (1647)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 agosto 1941-XIX, n. 969, concernente istituzione dell'Ente nazionale esportazione canapa, con la seguente modificazione:

L'articolo 6 è sostituito col seguente:

Presso l'Ente è istituito un Comitato tecnico consultivo, composto dal Presidente dell'Ente o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero e da altri esperti nominati dal Presidente del consiglio di amministrazione.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1941-XX, n. 1377, concernente l'importazione di bovini da riproduzione. (1757)

ARTICOLO UNICO

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 dicembre 1941-XX, n. 1377, concernente l'importazione di bovini da riproduzione, con la seguente modificazione:

All'articolo 1, comma primo, le parole: i giovenchi sono sostituite con le parole: le giovenche.

Modificazione dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 794, contenente norme per l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 380. (1800)

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 380, è modificato come segue:

« La Commissione è composta di un presidente, di un vice-presidente e di cinque mem-

bri, nominati per ogni biennio con decreto del Ministro per gli scambi e per le valute, il quale provvede altresì per lo stesso periodo alla nomina del segretario della Commissione ».

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Franchigia doganale per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa). (1803)

ARTICOLO UNICO.

Per l'anno 1942, e a partire dal 1° gennaio, è consentita l'importazione in esenzione da dazio doganale di quintali 4.100.000 di legno comune rozzo, destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) sotto l'osservanza delle formalità e cautele che saranno stabilite dal Ministro delle finanze.

Ai fini della disposizione del comma precedente, si considera come rozzo il legno semplicemente spaccato.

Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee. (1804)

ART. 1.

Alla tabella delle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella 1 annessa al Regio decreto-legge 13 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, è aggiunta la seguente:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Dischi di cera	Per essere incisi (concessione valevole fino al 31 dicembre 1943).	Illimitata	Sei mesi

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 2.

È ripristinata, con validità fino al 31 dicembre 1943-XXII, la concessione prevista, da ultimo, dalla legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 641, per la temporanea importazione di olio di colza, di ravizzone, di arachide, di pesce, colofonia ed oli minerali, per la fabbricazione di lubrificanti speciali.

ART. 3.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Approvazione dell'Accordo effettuato mediante scambio di Note in Roma, fra l'Italia e la Turchia il 26 dicembre 1941, inteso a prorogare il Trattato di commercio e di navigazione del 29 dicembre 1936. (1928)

ARTICOLO UNICO.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo effettuato mediante scambio di Note in Roma, fra l'Italia e la Turchia, il 26 dicembre 1941, inteso a prorogare il Trattato di commercio e di navigazione del 29 dicembre 1936.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA
ALL'AMBASCIATORE DELLA TURCHIA IN ROMA

Rome, le 26 décembre 1941.

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que mon Gouvernement est d'accord pour prolonger, pour la durée d'un année, à dater du 31 décembre 1941, le Traité de Commerce et de navigation signé à Rome le 29 décembre 1936 dont la validité expirera à la date précitée, par suite de l'échange de Notes du 31 décembre 1940.

Il reste entendu que ledit Traité sera considéré prorogé par tacite reconduction d'année en année, s'il n'est pas dénoncé au moins trois mois avant l'échéance par une des Hautes Parties Contractantes.

Veillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma plus haute considération.

CIANO.

L'AMBASCIATORE DELLA TURCHIA IN ROMA
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

Rome, le 26 décembre 1941.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que mon Gouvernement est d'accord pour prolonger, pour la durée d'une année, à dater du 31 décembre 1941, le Traité de commerce et de navigation signé à Rome le 29 décembre 1936 dont la validité expirera à la date précitée, par suite de l'échange de Notes du 31 décembre 1940.

Il reste entendu que ledit Traité sera considéré prorogé par tacite reconduction d'année en année, s'il n'est pas dénoncé au moins trois mois avant son échéance par l'une des Hautes Parties Contractantes.

Veillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

H. R. BAYDUR.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Approvazione del secondo Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-bulgaro del 30 luglio 1934: Protocollo stipulato in Sofia, fra l'Italia e la Bulgaria, l'11 ottobre 1941. (1829)

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al II Protocollo addizionale al Trattato di commercio

e di navigazione del 30 luglio 1934: Protocollo stipulato in Sofia, fra l'Italia e la Bulgaria, l'11 ottobre 1941.

ART. 2.

La presente legge ha vigore nei modi di cui al Protocollo anzidetto.

DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL
AU TRAITE DE COMMERCE ET DE NAVIGATION ENTRE L'ITALIE
ET LA BULGARIE SIGNE A ROME LE 30 JUILLET 1934

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de compléter de la manière suivante le Traité de Commerce et de Navigation stipulé entre l'Italie et la Bulgarie le 30 juillet 1934.

I. — A l'Annexe B, après la position du tarif ex 325, est insérée la remarque suivante attachée à la catégorie XXI:

1^o Les fibres textiles artificielles courtes, de même que les fils provenant de ces fibres, sont imposées comme le coton et les fils de coton;

2^o Les tissus de coton, mélangés avec des fibres artificielles courtes ou avec de la soie artificielle (raion), sont imposés comme suit:

a) le contenu de 36 % inclusivement de fibres textiles artificielles courtes ne sera pas pris en considération dans les tissus de coton;

b) les tissus de coton, mélangés avec des fibres textiles artificielles courtes de 36 à 90 % inclusivement, sont imposés du droit de douane appliqué aux tissus de coton correspondants, augmenté de 25 %;

c) les tissus de coton, mélangés avec de la soie artificielle (raion) de 7 à 55 % inclusivement, sont imposés du droit de douane appliqué aux tissus de coton correspondants, augmenté de 100 %;

d) les tissus de coton, mélangés avec de la soie artificielle (raion) au-dessus de 55 %, ainsi que les tissus de soie artificielle pure (raion), sont imposés du droit de douane appliqué aux tissus de coton correspondants, augmenté de 200 %.

3^o Les tissus de laine, mélangés avec des fibres textiles artificielles courtes jusqu'à 90 % inclusivement, sont imposés du droit de douane appliqué aux tissus de laine correspondants.

4^o Les tissus de fibres textiles artificielles courtes, même mélangés jusqu'à 10 % de coton ou de laine, sont imposés comme suit:

a) les tissus pesant jusqu'à 200 gr. par mètre carré inclusivement, du droit de douane appliqué aux tissus de coton correspondants, augmenté de 25 %;

b) les tissus pesant plus de 200 gr. par mètre carré, du droit de douane appliqué aux tissus de laine correspondants.

5^o Les fils de soie artificielle (raion) pour usage industriel sont imposés de $\frac{1}{3}$ du droit de douane prévu pour ces mêmes fils.

Le présent protocole, rédigé en double exemplaire en langue française, restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1942.

Il sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome le plus tôt possible.

Le Gouvernement Italien et le Gouvernement Bulgare sont convenus cependant de l'appliquer, à titre provisoire, dès le 1^{er} novembre 1941.

FAIT à Sofia, en double exemplaire, le 11 octobre 1941.

Pour l'Italie:
MAGISTRATI.

Pour la Bulgarie:
I. POPOFF.

